



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. 14 del 12 Dicembre 2022

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le **regole** che attengono alla **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** e gli **obblighi** per lavoratori e aziende sono disciplinati dal Testo Unico, ovvero il **Decreto Legislativo 81/2008** (cfr. nostre newsletter n. 15 del 20/11/2017, n. 15 del 28/11/2018 e n. 14 del 27/12/2019).

Tutte le procedure e le misure da adottare sono propedeutiche a garantire la **salute e la sicurezza dei lavoratori**.

L'aumento delle tutele ha avuto come risultato una protezione che ormai ricomprende non solo quella fisica del lavoratore, ma anche diversi ed ulteriori aspetti che interessano la sfera psichica e i valori della persona.

Per garantire queste tutele il legislatore ha imposto al datore di lavoro una serie di adempimenti ed obblighi che di seguito vengono sinteticamente descritti.

- a) Valutare tutti i rischi attraverso il D.V.R. (Documento Valutazione Rischi), ovvero:
 - individuare i rischi;
 - individuare le misure di prevenzione;
 - programmare le azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- b) Istituire il servizio aziendale di prevenzione e protezione, nominandone il responsabile (RSPP);
- c) Formare gli addetti alla squadra di Pronto Soccorso e Prevenzione Incendi;
- d) Informare, formare e addestrare ciascun lavoratore sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione;
- e) Nominare il medico competente (ove previsto);
- f) Procedere a particolari indagini secondo i rischi presenti in azienda come ad esempio:
 - valutazione rischio rumore;
 - valutazione rischio vibrazioni;
 - valutazione rischio immissione polveri in atmosfera;
 - valutazione rischio da interferenze (DUVRI);
- g) **Consegna ai lavoratori dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale);**
- h) Piano Operativo di Sicurezza per i cantieri Edili.

L'inadempimento del datore di lavoro ai predetti obblighi espone lo stesso a sanzioni di natura **finanche penale e, in alcuni casi, alla possibilità di avere il DURC irregolare**. Non è da trascurare, **inoltre, il rischio che possa essere chiamato a rispondere civilmente del danno (o di una sua parte) cagionato al dipendente infortunato, ove le conseguenze dell'infortunio siano aggravate dal mancato rispetto delle misure di protezione e prevenzione sopra illustrate**. Sotto quest'ultimo profilo è consigliabile stipulare una apposita Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile, con lo scopo di coprire quella parte di risarcimento, non coperta dall'INAIL, dovuta dal datore di lavoro all'infortunato ove dovessero emergere le predette responsabilità. Si ritiene utile, altresì, integrare la predetta Polizza con una garanzia di "Tutela Legale" (cfr. nostra newsletter n. 4 del 05/07/2021).